

	CONTRATTO	
	per	
	Affidamento del servizio di prima accoglienza in favore dei minori stranieri	
	non accompagnati di cui all'accordo tra Comune di Firenze e Prefettura	
	Ufficio territoriale del Governo di Firenze del 19/11/2021 dal giorno	
	20/05/2023 al giorno 19/07/2023.	
	- CIG n. 9812305A3C -	
	TRA	
	il COMUNE DI FIRENZE – DIREZIONE SERVIZI SOCIALI con sede legale	
	in FIRENZE (FI), Piazza della Signoria n. 1, P. IVA/C.F. 01307110484 nella	
	persona del dott. RAFFAELE UCCELLO (C.F: CCLRFL66T28A053R), Dirigente	
	del Servizio Sociale Amministrativo, nato ad ACRI (CS) il 28/12/1966 e	
	domiciliato, ai fini del presente contratto, presso la sede della Direzione Servizi	
	Sociali, Viale de Amicis n. 21 Firenze, che interviene nel presente atto non in	
	proprio, ma in rappresentanza dell'Amministrazione comunale di Firenze;	
	E	
	CO&SO - CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETÀ -	
	CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETÀ COOPERATIVA	
	SOCIALE (di seguito: "CO&SO") con sede legale in Firenze, Via Valdipesa n. 1,	
	con P.IVA/C.F. e iscrizione nel registro delle imprese di Firenze n.	
	04876970486, repertorio economico amministrativo n. FI-497755, iscritto	
	all'albo delle cooperative al n. A108639 – Sezione cooperative a mutualità	
	prevalente, nella persona del legale rappresentante Giacomo Billi, nato a Firenze	
	il 4/07/1964 e domiciliato, ai fini del presente contratto, nella sede legale del	
	Consorzio sopra indicata;	
	1	

PREMESSO CHE

- al fine di fronteggiare l'emergenza derivante dall'aumento di minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio cittadino, il Comune di Firenze e la Prefettura – Ufficio territoriale del governo di Firenze hanno sottoscritto un accordo procedimentale collaborativo in data 19/11/2021, con il quale la Prefettura - UTG ha demandato al Comune di Firenze il compito di individuare le strutture temporanee e i gestori dei servizi di cui all'art. 19 comma 3 *bis* del D. Lgs. 142/2015 (strutture di prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati), da ultimo disponendone la proroga fino al giorno 19/07/2023;

- con determinazione dirigenziale n. 2023/DD/03538 del 02/05/2023 è stata indetta un'indagine di mercato funzionale all'individuazione degli operatori economici da invitare a eventuale successiva procedura negoziata per l'affidamento del servizio di prima accoglienza di minori stranieri non accompagnati nelle strutture temporanee di cui all'art. 19 comma 3 *bis* del D. Lgs. 142/2015 in attuazione di tale accordo procedimentale (di seguito: servizio di prima accoglienza MSNA), ex art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016;

- con provvedimento n. DD/2023DD/03852 del giorno 11/05/2023 è stata avviata una procedura negoziata sotto soglia comunitaria per l'affidamento del servizio di prima accoglienza MSNA dal giorno 20/05/2023 al giorno 19/07/2023 (CIG: 9812305A3C), invitando alla procedura l'operatore economico CO&SO, il quale ha manifestato interesse e dichiarato il possesso dei requisiti generali e speciali richiesti;

- è stato prescelto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 e 6 del D. Lgs. 50/2016;

	- successivamente alla scadenza della procedura, la commissione giudicatrice di	
	gara, nominata con determinazione dirigenziale n. DD/2023/04059 del	
	16/05/2023, si è riunita in seduta riservata per procedere nell'ordine all'esame	
	delle offerte tecniche ed economiche presentate dagli operatori economici;	
	- la commissione ha attribuito il seguente punteggio all'offerta presentata	
	dall'o.e. Consorzio CO&SO – Consorzio per la cooperazione e la solidarietà –	
	Consorzio di cooperative sociali – Società cooperativa sociale, avente sede legale	
	in Firenze via Valdipesa , P.IVA e CF: 04876970486:	
	• punteggio pari a 66/90 all'offerta tecnica;	
	• punteggio pari a 9/10 all'offerta economica (attribuito in via automatica	
	dal sistema START), in cui è previsto un ribasso percentuale sull'importo	
	a base di gara pari a 0,01750%, per un costo unitario per accoglienza	
	giornaliera pari a € 57,13 (IVA esclusa) e un importo totale offerto al	
	netto di IVA pari a € 212.580,73;	
	• punteggio complessivo pari a 75/100;	
	procedendo, quindi, a designare quale aggiudicatario del servizio per accoglienza	
	MSNA il consorzio CO&SO;	
	- con determinazione dirigenziale n. DD/2023/04172 del 18/05/2023 è stato,	
	dunque, individuato il citato Consorzio CO&SO quale aggiudicatario del servizio	
	di accoglienza a favore di MSNA, per una durata iniziale dell'affidamento di 61	
	giorni, per un importo complessivo pari a € 212.580,73 oltre IVA al 5% (€	
	10.629,04);	
	- con nota prot. 163054 del 18/05/2023 è stata data comunicazione dell'avvenuto	
	affidamento del servizio al Consorzio CO&SO e, data la necessità di continuità,	
	ne è stato disposto l'avvio a partire dal giorno 20/05/2023;	
	3	

	D. Lgs. 159/2011, salvo il recesso dal contratto da parte del Comune di Firenze	
	secondo quanto ivi previsto;	
	TUTTO CIÒ PREMESSO	
	I predetti soggetti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, la	
	dichiarano parte integrante del presente contratto, insieme agli altri atti e	
	documenti di seguito richiamati, menzionati o allegati,	
	E	
	CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE	
	Art. 1 – Oggetto del contratto di appalto	
	Il COMUNE DI FIRENZE (di seguito anche: committente), come sopra	
	rappresentato e in esecuzione degli atti citati in premessa, affida all’operatore	
	economico CO&SO (di seguito, anche: appaltatore), che come sopra	
	rappresentato accetta e si obbliga, la gestione del servizio di prima accoglienza	
	per minori stranieri non accompagnati di cui all’accordo procedimentale	
	collaborativo tra Comune di Firenze e Prefettura – Ufficio Territoriale del	
	Governo di Firenze del 19/11/2021 e ss. proroghe per la durata iniziale di 61	
	giorni (di seguito: “servizio di prima accoglienza per MSNA” CIG:	
	9812305A3C), decorrenti dall’avvio del servizio (20/05/2023 – 19/07/2023) fatto	
	salvo l’esercizio delle opzioni dell’art. 3 del presente regolamento contrattuale,	
	per un massimo di 61 posti.	
	Art. 2 – Condizioni, caratteristiche e modalità di esecuzione del servizio	
	L’appalto viene accettato dall’appaltatore sotto osservanza piena e assoluta delle	
	norme di legge nonché delle condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità	
	risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che ne formano parte	
	5	

	sostanziale e che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente,	
	anche ove non materialmente allegati al presente atto:	
	➤ accordo procedimentale collaborativo tra Comune di Firenze e Prefettura	
	– UTG di Firenze del 19/11/2021;	
	➤ proroga dell’accordo da ultimo firmata in data 17/04/2023;	
	➤ capitolato speciale di appalto;	
	➤ lettera di invito;	
	➤ intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità	
	organizzata negli appalti pubblici, sottoscritta in data 10/10/2019 dal	
	Comune di Firenze e dalla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di	
	Firenze;	
	➤ offerta economica presentata in sede di gara [ALL. 1];	
	➤ offerta tecnica presentata in sede di gara.	
	Art. 3 – Durata del contratto di appalto	
	Il servizio di prima accoglienza MSNA ha una durata iniziale pari a 61 giorni,	
	decorrenti dal giorno 20/05/2023 fino al giorno 19/07/2023 (61 giorni).	
	Al termine di tale periodo iniziale di durata del contratto, qualora la Prefettura –	
	UTG di Firenze e il Comune di Firenze decidano di prolungare la durata	
	dell’accordo procedimentale collaborativo, i risultati dell’appalto siano stati	
	soddisfacenti e sia accertato il pubblico interesse nonché la convenienza al	
	rinnovo del rapporto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare agli	
	stessi patti e condizioni l’appalto per ulteriori 61 giorni.	
	In caso di proroga dell’accordo procedimentale collaborativo e di indizione di	
	nuove procedure di scelta del contraente, la durata del contratto potrà essere	
	prorogata (cd. “proroga tecnica” – art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016) per un	
	6	

	periodo non superiore a 30 giorni. In tal caso, il contraente è tenuto	
	all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e	
	condizioni ovvero altre più favorevoli per il Comune di Firenze.	
	Art. 4 – Corrispettivo, modalità di pagamento e importo massimo	
	Il corrispettivo per lo svolgimento del servizio è pari a € 57,13 <i>pro capite pro</i>	
	<i>die</i> , oltre IVA, se dovuta.	
	I prezzi restano fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.	
	L'importo massimo nel periodo ammonta a € 529.709,36 (57,13*61 posti *152	
	giorni) oltre IVA, se e in quanto dovuta (di cui € 212.580,73 per la durata	
	iniziale del servizio).	
	Il corrispettivo per il servizio è versato a cadenza bimestrale, previa erogazione	
	delle somme necessarie da parte della Prefettura – UTG di Firenze al Comune di	
	Firenze in conseguenza del riconoscimento degli importi dovuti all'appaltatore a	
	seguito di inserimento dei dati necessari sul “Portale migranti”.	
	Eventuali importi non riconosciuti dalla Prefettura – UTG di Firenze e che	
	determinino un minore rimborso al Comune di Firenze da parte della Prefettura	
	stessa sono detratti dal corrispettivo e/o dai rimborsi riconosciuti all'appaltatore	
	ai sensi del presente articolo.	
	Le fatture o i documenti contabili equipollenti dovranno pervenire alla Direzione	
	Servizi Sociali, viale De Amicis, 21, Firenze, con le seguenti indicazioni:	
	- il codice IPA: W3UPXG;	
	- il codice CIG di riferimento;	
	- il numero dell'impegno o degli impegni di spesa;	
	- il numero della determinazione dirigenziale di assunzione dell'impegno;	
	- altri elementi obbligatori anche ai fini del versamento dell'IVA (se dovuta).	
	7	

	Art. 5 – Tracciabilità dei flussi finanziari	
	L'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti	
	all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., secondo le modalità ivi specificate.	
	Le transazioni finanziarie relative al presente contratto avvengono sul conto	
	corrente dedicato comunicato dall'appaltatore all'avvio del servizio e recano il	
	relativo codice identificativo gara.	
	Art. 6 – Obblighi di riservatezza	
	L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi	
	comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui	
	venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in	
	qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi	
	diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.	
	Gli obblighi in materia di riservatezza vengono rispettati anche in caso di	
	cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune di Firenze e	
	comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto	
	contrattuale.	
	L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte del proprio	
	personale degli obblighi in questione.	
	Il Comune di Firenze, per il caso di grave inosservanza degli obblighi in	
	questione, ha facoltà di risolvere il presente contratto, fermo restando il diritto	
	al risarcimento dei danni subiti.	
	Art. 7 - Trattamento dei dati personali	
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento	
	europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, con nota prot. n. 237585 del giorno	
	11/07/2022 è stato nominato il seguente responsabile del trattamento dei dati	
	8	

	personali, che presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e	
	organizzative adeguate al fine del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in	
	materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza:	
	la persona giuridica Consorzio CO&SO, nella persona del legale	
	rappresentante signor Giacomo Billi;	
	Ai sensi dell’art. 28 comma 2 del Regolamento (UE) 2016/679, il responsabile	
	esterno CO&SO, valendosi dell’autorizzazione del Comune di Firenze, ha	
	comunicato la nomina di altro responsabile, individuato nella cooperativa	
	consorziata di cui lo stesso si avvale nell’esecuzione del servizio e precisamente:	
	la persona giuridica Il Girasole, nella persona del legale rappresentante	
	signor Claudio Giannini;	
	Il Comune di Firenze, preso atto che il Consorzio Co&SO è ricorso a tale altro	
	responsabile, non ha ravvisato alcun motivo ostativo rispetto alla predetta	
	nomina.	
	Art. 8 - Responsabilità in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	
	L'appaltatore è tenuto ad osservare la normativa in materia di sicurezza e tutela	
	dei lavoratori.	
	L'appaltatore, nella persona del presidente o comunque del legale rappresentante,	
	ha la funzione e la qualifica di “datore di lavoro” del proprio personale, a	
	qualunque titolo impiegato, e, a tal fine, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.	
	81/2008, adotta tutte le misure necessarie di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/2008,	
	senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata a qualunque titolo	
	al Comune di Firenze.	
	L'appaltatore è responsabile in via esclusiva della sicurezza e dell’incolumità del	
	proprio personale, ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili.	
	9	

	Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel	
	corrispettivo.	
	Nel caso del servizio di cui al presente contratto, il documento unico di	
	valutazione dei rischi da interferenze (cosiddetto DUVRI) non è stato redatto in	
	quanto nell'esecuzione del servizio non emergono interferenze tra il personale	
	del committente e quello dell'appaltatore.	
	Qualora tale documento si rendesse necessario nello svolgimento del servizio,	
	per avvenimenti imprevisi che dovessero intervenire, le parti si impegnano a	
	provvedere all'elaborazione del DUVRI.	
	Art. 9 – Coperture assicurative. Obbligo di manleva	
	L'appaltatore è responsabile in via esclusiva per i danni a cose e persone, ivi	
	incluso il proprio personale a qualunque titolo impiegato, che si verifichino	
	nell'esecuzione del presente contratto e, in generale, per la durata	
	dell'affidamento.	
	L'appaltatore è responsabile per danni prodotti al Comune di Firenze, al suo	
	personale o ai suoi beni, ovvero per danni a terzi o a cose di terzi, cagionati dal	
	proprio personale nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto.	
	L'appaltatore è altresì responsabile per i danni causati da eventuali ritardi,	
	interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni nella gestione del servizio	
	oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il D. Lgs. 196/2003, il D.Lgs.	
	101/2018 e il Regolamento (UE) 2016/679.	
	A tal fine sono state stipulate polizze assicurative, acquisite agli atti	
	dell'amministrazione.	
	L'appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne il Comune di Firenze	
	da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di	
	10	

	quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative	
	direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.	
	Art. 10 – Garanzia del contratto di appalto	
	A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi derivanti dal	
	presente contratto e ai sensi dell'art. 103 co. 1 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.,	
	l'appaltatore ha stipulato idonea polizza garanzia fideiussoria definitiva per un	
	importo pari a € 8.503,23 (euro ottomilacinquecentotre/23) emessa da Allianz	
	S.p.A., Agenzia FIRENZE SIGNA – 686000, polizza n. 501832858, pari al 4%	
	dell'importo contrattuale.	
	La garanzia ha validità ed efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria	
	(costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte	
	del Comune di Firenze, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la	
	definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza	
	dell'esecuzione del contratto.	
	Art. 11 – Stipula del contratto e spese contrattuali	
	Le parti sottoscrivono il presente contratto con firma digitale.	
	Tutte le spese e gli oneri derivanti dalla stipulazione del presente contratto,	
	presenti e future, sono a carico dell'appaltatore, inclusa l'imposta di bollo ai	
	sensi del D.P.R. 642/1972 e ss. mm. ii., versata dall'appaltatore tramite Modello	
	F24.	
	Le operazioni del presente atto sono soggette alle norme relative all'istituzione e	
	disciplina dell'imposta sul valore aggiunto di cui al D.P.R. 633/1972 e ss.mm.ii.	

	Firenze, data dell'ultima sottoscrizione digitale	
	per il Comune di Firenze – Direzione Servizi sociali	
	11	

dott. RAFFAELE UCCELLO

Dirigente del Servizio Sociale Amministrativo

per CO&SO - CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETÀ -

CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETÀ COOPERATIVA

SOCIALE,

Il legale rappresentante Giacomo Billi,